


LUIGI GIANNUZZI SAVELLI

L'ASSISTENZA AI FANCIULLI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

ESTRATTO DALLA:
" RIVISTA DELLA ASSISTENZA „
(N. 12 - Dicembre 1939-XVIII)



ROMA
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA
Via Emilio Morosini, 17
—
1939-XVIII




LUIGI GIANNUZZI SAVELLI

L'ASSISTENZA AI FANCIULLI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

ESTRATTO DALLA :
" RIVISTA DELLA ASSISTENZA „
(N. 12 - Dicembre 1939-XVIII)



ROMA
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA
Via Emilio Morosini, 17
—
1939-XVIII



Per l'art. 4, lett. C., della legge 8 maggio 1927, n. 798, parzialmente modificata dalla legge 13 aprile 1933, n. 312, le Amministrazioni Provinciali sono obbligate a provvedere al servizio di assistenza a favore dei fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre.

Il servizio si svolge sotto le direttive ed il controllo dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Le spese relative sono anticipate dalle Amministrazioni Provinciali e fanno carico per un terzo all'O. N. M. I. e pel rimanente sono ripartite, nella stessa misura, tra la Provincia ed i rispettivi Comuni. La quota a carico dei Comuni viene ripartita fra essi dall'Amministrazione Provinciale in ragione della popolazione legale, risultante dal censimento generale ed il riparto viene reso esecutivo dal Prefetto. Il terzo a carico dell'O. N. M. I. viene rimborsato dietro presentazione della relativa contabilità semestrale o annuale redatta in conformità a quanto dispone l'art. 5 del Regolamento 29 dicembre 1927, n. 2822.

L'assistenza obbligatoria è dovuta, a norma dell'art. 5 della citata legge 8 maggio 1927, n. 798, sin dalla nascita a tutti indistintamente i fanciulli che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti ed alle condizioni morali ed economiche della madre.

L'illegittimo ha diritto all'immediata assistenza da parte dell'Amministrazione Provinciale nel cui territorio trovasi senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio.

Nel caso in cui la madre risulti appartenere, per domicilio di soccorso, ad altra Provincia, l'Amministrazione Provinciale che presta l'assistenza, dovrà richiedere a questa il rimborso integrale delle spese sostenute nei limiti dell'imposizione legislativa salvo rivalsa verso l'O. N. M. I. ed i Comuni interessati.

La concessione dell'assistenza è però subordinata allo stato di povertà della madre e quando questa dimostri di provvedere direttamente all'allatta-

mento o allevamento della propria prole illegittima, salvo - s'intende - i casi in cui la madre stessa sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni di natura igienico-sanitaria o gravi motivi d'indole morale.

L'assistenza viene di regola prestata nelle seguenti forme:

- a) mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli;
- b) col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri istituti del genere;
- c) con il collocamento degli infanti a balia; e
- d) con il collocamento presso allevatori.

La misura dei sussidi da corrispondere alle madri naturali che allattino o allevino i propri figli viene stabilita dall'Amministrazione Provinciale d'accordo con l'O. N. M. I. ed in rapporto all'effettivo costo della vita ed alle particolari esigenze locali.

Detti sussidi vengono corrisposti mensilmente o bimestralmente dietro esibizione di un attestato di sopravvivenza e buon allevamento rilasciato dai Medici Condotti o dai Dirigenti i Consultori Pediatrici dell'O. N. M. I.

In genere la misura dei sussidi è decrescente in rapporto alla età degli assistiti.

Poichè l'art. 5 della citata legge 8 maggio 1927, n. 798 stabilisce in modo esplicito che l'assistenza deve essere prestata senza « riguardo al numero dei precedenti parti » della madre, ne consegue che alla madre di più figli illegittimi riconosciuti non devono corrispondersi tanti sussidi quanti sono i bambini, ma soltanto un sussidio globale che risponda ai reali bisogni ed alle effettive condizioni di vita della madre stessa.

L'assistenza mediante ricovero dei fanciulli nei brefotrofi o in altri congeneri istituti (Asili per latitanti, Istituti specializzati per l'assistenza alla prima infanzia, Ospizi per esposti: Asili-nido, etc.) viene prestata, di regola, quando non si rende pos-

sibile l'adozione dei provvedimenti assistenziali indicati alle lettere a), c) e d).

Il ricovero, quindi, anche per ovvi motivi di economia, viene generalmente considerato come un provvedimento di carattere eccezionale e come tale limitato al periodo strettamente necessario.

La prassi assistenziale vuole, pertanto, che il ricovero abbia luogo nei casi di effettivo bisogno che potremmo riassumere come segue:

a) *Per i lattanti*: motivi d'indole sanitaria che non consentano nè l'allattamento materno, nè quello mercenario, come nel caso di bambini nati da donne sifilitiche o tubercolotiche, o nel caso di lattanti affetti da gravi disturbi di nutrizione per i quali si renda necessario l'allattamento razionale ed il costante controllo sanitario che possono essere garantiti soltanto da Istituti tecnicamente all'uopo attrezzati.

b) *Per i divezzi*: 1) Motivi d'indole sanitaria che consiglino, in modo decisivo, l'internamento degli assistiti negli Istituti di ricovero per un periodo di cure. Questo è il caso dei fanciulli predisposti alla tubercolosi, dei rachitici, degli ammalati di poliomielite, dei bisognosi di speciali presidi ortopedici e di cure fisioterapiche. 2) Motivi d'indole morale e sociale: fanciulli abbandonati; figli di prostitute o di donne detenute; figli di donne già condannate per delitti contro il buon costume, l'ordine delle famiglie, la sanità e l'integrità della stirpe; figli di donne in istato di provata estrema indigenza.

Qualora i bambini non possano essere allattati dalle rispettive madri per motivi di natura igienico-sanitaria (agalattia, malattie contagiose, etc.) o per ragioni d'indole morale (donne dedite al meretricio), i bambini stessi devono essere affidati a nutrici mercenarie, preferibilmente abitanti in campagna ed autorizzate all'esercizio del balatico a norma di legge.

Alla nutrice viene corrisposta una merce giornaliera, e, ove occorra, viene fornito un corredo destinato all'infante affidatole.

Le nutrici hanno l'obbligo di presentare mensilmente il bambino loro affidato al Medico Condotta del Comune o al Dirigente il Consultorio Pediatrico ai fini della vigilanza sanitaria sul decorso dello allattamento.

Compiuto il periodo dell'allattamento, i divezzi, ove non possano essere riconsegnati alla madre, vengono o affidati ad allevatori o ricoverati in appositi Istituti.

L'assistenza mediante il collocamento dei fanciulli presso gli allevatori viene prestata, oltre che nel caso suddetto, anche nei casi di assenza, reclusione e morte della madre, nonchè qualora questa ultima sia dedita alla prostituzione o che comunque, per ragioni sanitarie, morali e sociali, non offra sufficienti garanzie per uno scrupoloso allevamento dei propri figli.

L'allevatore che abbia ricevuto in consegna un fanciullo ha il dovere di considerarlo e trattarlo come proprio figlio e deve obbligarsi a non consegnarlo ad altri senza l'autorizzazione dell'Ente competente ed a rispondere dei danni recati al bambino per la sua negligenza.

L'allevatore ha diritto, per questa sua prestazione, ad una congrua retribuzione da stabilirsi dall'Amministrazione interessata.

Abbiamo illustrato così, per sommi capi, lo svolgimento di questo importante servizio assistenziale nell'intento di darne conoscenza, sia pure modesta, a coloro che, per non essere direttamente interessati nell'argomento, avevano cognizione vaga di questo particolare settore dei compiti assistenziali demandati per legge alle Provincie.

Ci ripromettiamo di fornire ulteriori notizie con particolare riguardo ad alcuni problemi pratici che si sono riscontrati, ed in parte risolti, in questo delicato servizio. E ciò contiamo di fare in numeri successivi di questa Rivista.

59180

~~324658~~

